

Nazionale ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali dell'Ordine ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 2734/2019 di prot. del 14/10/2019 – F13 C N. 15/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, il =====, in data 15.11.2019, formulava istanza di accesso agli atti del procedimento, chiedendo copia della richiesta di liquidazione presentata dall'Avv. ===== e successivamente, in data 21/11/2019, presentava deduzioni scritte unitamente alle copie di due verbali d'udienza e di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano Giornale di Sicilia.

Le deduzioni riguardavano generiche contestazioni in ordine all'espletamento dell'incarico, che, in quanto estranee al presente procedimento finalizzato a verificare la conformità della parcella ai parametri vigenti, potranno essere rimesse, in presenza di ben determinati presupposti, alle valutazioni e alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria.

All'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, in data 15.01.2020, venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta avanzata dall'iscritto per la liquidazione di un compenso pari ad € =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rideterminando l'importo, mediante l'applicazione dei valori minimi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, atteso che dalla documentazione agli atti del fascicolo risultava sottoscritto tra le parti un preventivo

datato 29.04.2016, dal quale era possibile ricavare in progetto di parcella redatto secondo i valori minimi dei parametri ministeriali.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostantivi, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di liquidazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2734/2019 del 14/10/2019 – F13 C N. 15/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per l'attività professionale prestata nella causa civile iscritta al **N. ===== di R.G.** promossa innanzi il ===== contro il ===== avente ad oggetto =====.

Dato atto che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, il ===== ha presentato in data 21/11/2019 deduzioni scritte unitamente ad alcuni allegati;

Ritenuto che il procedimento di opinamento e liquidazione di parcella professionali rimesso alla competenza del Consiglio dell'Ordine ha per oggetto unicamente la valutazione della congruità del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte assistita sulla base della documentazione in tal senso fornita con la conseguenza che tutte le altre questioni esulano dal presente procedimento potendo essere rimesse, in presenza di ben determinati presupposti, alle valutazioni e alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza risulta che in data 29.04.2016 è stato sottoscritto un preventivo dal quale è possibile ricavare un progetto di parcella redatto secondo i valori minimi;

Ritenuto che l'incarico professionale non è stato portato a termine per rinuncia al mandato in data 24.09.2019;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostantivi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata dall'iscritto;

Ritenuto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione che tiene conto dell'applicazione dei valori minimi, non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado della autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo pari ad € =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, così come di seguito determinato:

===== omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

2) Con riferimento all'istanza N. 2889/2019 di Prot. del 28/10/2019 – F13 C N. 18/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore della propria cliente =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza (Prot. N. 2889/2019 del 28/10/2019 – F13 C N. 18/2019) dell'Avv. ===== - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra =====, per l'attività professionale prestata nella causa civile iscritta al N. ===== di R.G. promossa innanzi il =====;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, al grado dell'autorità adita, al numero delle questioni giuridiche trattate, al pregio dell'opera prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

3) Con riferimento all'istanza N. 2915/2019 di Prot. del 31/10/2019 – F13 C N. 18/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore del

proprio cliente =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Orlando Maria, riferisce che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati comunicati all'iscritto motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata, formulando una proposta di liquidazione parzialmente difforme dall'originaria richiesta.

Ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, l'Avv. =====, in data 15.01.2020, ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare in merito alla proposta di liquidazione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza (Prot. N. 2915/2019 del 31/10/2019 – F13 C N. 19/2019) dell'Avv. =====- esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente =====, per l'attività professionale prestata nei procedimenti di seguito indicati:

===== OMISSIS =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati comunicati all'iscritto motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata, formulando una proposta di liquidazione parzialmente difforme dall'originaria richiesta;

Ritenuto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura dei procedimenti, alle questioni giuridiche trattate, al grado delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito dei giudizi, stimasi congrua la liquidazione del

compenso complessivo pari ad € =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come di seguito determinato:

===== **OMISSIS** =====

E ciò oltre le eventuali spese sostenute e documentate, CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

4) Con riferimento all'istanza N. 3017/2019 di Prot. del 08/11/2019 – F13 C N. 20/2019 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3017/2019 del 08/11/2019 – F13 C N. 20/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. ===== **OMISSIS** =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, al grado dell'autorità adita, al numero delle questioni giuridiche trattate, al pregio dell'opera prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Andrea Miceli, in qualità di componente dell'Osservatorio Nazionale sul Patrocinio a spese dello Stato dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con istanza del 18.12.2019, ha richiesto copia della documentazione del Consiglio in relazione alla richiesta di istituzione presso il Tribunale di Trapani dell'Ufficio Contabilità, con il relativo Funzionario Contabile, al fine di poter provvedere direttamente ai pagamenti delle fatture del patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio autorizza il rilascio della documentazione richiesta.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all'istanza N. 984/2019 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N.984/2019 G.P.; N.1102/2019 G.P.; N.1187/2019 G.P.; N.1188/2019 G.P.; N.1204/2019 G.P.; N.1209/2019 G.P.; N.1210/2019 G.P.; N.1235/2019 G.P.; N. 25/2020 G.P.; N.26/2020 G.P.; N.27/2020 G.P.; N. 28/2020 G.P.; N. 29/2020 G.P.; N.31/2020 G.P.; N. 36/2020 G.P.; N. 38/2020 G.P.; N. 51/2020 G.P.; N. 55/2020 G.P.; N. 34/2020 G.P.; N.35/2020 G.P.; N. 37/2020 G.P.; N. 39/2020 G.P.; N. 40/2020 G.P.; N. 41/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):

===== OMISSIS =====

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 10/01/2020 dell'Avv. **Fici Daniela**, iscritta al n. 954 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 05/12/2017, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Fici Daniela**, nata a Salemi (TP) il 26.06.1981, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 15/01/2020 dell'Avv. **D'Angelo Umberto**, iscritto al n. 959 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **D'Angelo Umberto**, nato ad Erice (TP) il 14.06.1989, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 15/01/2020 dell'Avv. **Calvaruso Sebastiano**, iscritto al n. 957 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Calvaruso Sebastiano**, nato ad Alcamo (TP) il 19.11.1989, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 16/01/2020 dell'Avv. **Buttitta Vincenza Marcella**, iscritta al n. 961 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Buttitta Vincenza Marcella**, nata a Palermo il 12.02.1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 20/01/2020 dell'Avv. **Mauriello Ester**, iscritta al n. 960 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Mauriello Ester**, nata ad Erice (TP) il 12.09.1984, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 20/01/2020 dell'Avv. **Gagliano Vittorio**, iscritto al n. 963 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Gagliano Vittorio**, nato ad Alcamo (TP) il 12.12.1978, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 21/01/2020 dell'Avv. **Bucaria Anna**, iscritta al n. 596 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 03/04/2007, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Bucaria Anna**, nata ad Erice (TP) il 19.01.1972, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le

domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati:

- Avv. **D'Amico Daniele**, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974;
- Avv. **Dispinseri Natalia**, nata ad Erice (TP) il 13/11/1981;
- Avv. **Giacoma Castiglione**, nata a Trapani il 27/02/1962;
- Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;
- Avv. **Novara Giuseppe**, nato a Trapani il 24/12/1962;
- Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;
- Avv. **Cataldo Giuseppina**, nata ad Alcamo (TP) il 01/06/1979;
- Avv. **Pipitone Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948;
- Avv. **D'Aleo Maria Patrizia**, nata ad Alcamo (TP) il 15/05/1967;
- Avv. **Pugliesi Tiziana**, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;
- Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;
- Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;
- Avv. **Fodale Apollonia**, nata a Trapani il 24/08/1971;
- Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986;
- Avv. **Spanò Alberto**, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;
- Avv. **Lombardo Silvia**, nata a Palermo il 16/04/1988;
- Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;
- Avv. **Brignone Patrizia**, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982;
- Avv. **Fiorino Vincenza**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2018 almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014

ovvero nel caso dell'Avv. Lombardo Silvia e dell'Avv. Tiziana Pugliesi per avere nell'anno 2018 beneficiato dell'esonero dagli obblighi formativi;

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti,

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **D'Amico Daniele**, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974;

Avv. **Dispinseri Natalia**, nata ad Erice (TP) il 13/11/1981;

Avv. **Giacoma Castiglione**, nata a Trapani il 27/02/1962;

Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. **Novara Giuseppe**, nato a Trapani il 24/12/1962;

Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;

Avv. **Cataldo Giuseppina**, nata ad Alcamo (TP) il 01/06/1979;

Avv. **Pipitone Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948;

Avv. **D'Aleo Maria Patrizia**, nata ad Alcamo (TP) il 15/05/1967;

Avv. **Pugliesi Tiziana**, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;

Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;

Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;

Avv. **Fodale Apollonia**, nata a Trapani il 24/08/1971;

Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986;

Avv. **Spanò Alberto**, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;

Avv. **Lombardo Silvia**, nata a Palermo il 16/04/1988;

Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;

Avv. **Brignone Patrizia**, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982;

Avv. **Fiorino Vincenza**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame

del Consiglio l'istanza del 22.01.2020 dell'Avv. **Maria Cristina Grillo**, la quale ha richiesto l'applicazione della compensazione dei crediti formativi nel triennio formativo 2017-2019 ai fini dell'inoltro della domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio per l'anno 2020. Il Consiglio rinvia l'esame della questione per assenza del referente per i difensori d'ufficio Avv. Giulio Vulpitta.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Coraci Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 12/04/1985;

Dott. **Salato Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 13/09/1983;

Dott.ssa **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;

Dott. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989;

Dott. **Fileccia Pietro Giorgio**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991;

Dott. **D'Angelo Valentino**, nato a Palermo il 19/11/1988;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott. **Coraci Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 12/04/1985;

Dott. **Salato Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 13/09/1983;

Dott.ssa **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;

Dott. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989;

Dott. **Fileccia Pietro Giorgio**, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991;

Dott. **D'Angelo Valentino**, nato a Palermo il 19/11/1988;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una **polizza assicurativa** a copertura della **responsabilità civile** derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/01/2020 dall'Avv. **Messana Angela**, nata ad Alcamo (TP) il 05/03/1940, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Messana Angela è stata iscritta al N. 188 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 16/06/1992;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Messana Angela non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2019;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Messana Angela**, nata ad Alcamo (TP) il 05/03/1940, dall'Albo degli Avvocati. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

Avverte l'Avv. Messana Angela che la cancellazione dall'Albo professionale oggi deliberata non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021 e del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. **Carini Francesca Maria**, in data 13.01.2020, ha trasmesso attestazione dell'avvenuta sottoscrizione della proroga sino al 31.12.2020 del contratto di Dirigente Avvocato dell'Ufficio legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il Consiglio prende atto.

- L'Avv. **Di Maria Giovanna**, in data 28.01.2020, ha trasmesso attestazione dell'avvenuta sottoscrizione della proroga sino al 31.12.2020 del contratto di Dirigente Avvocato dell'Ufficio legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Prestigiacomò Daniela Maria**, nata ad Erice (TP) il 02/04/1988;

Dott. **Incamicia Sergio**, nato ad Erice (TP) il 27/08/1993;

Dott. **Reina Paolo**, nato ad Erice (TP) il 19/05/1994;

Dott.ssa **Piritore Carlotta**, nata a Palermo il 25/10/1993;

Dott. **Tranchida Marco Vito**, nato a Palermo il 19/06/1993;

Dott.ssa **Turrigiano Lia**, nata a Palermo il 13/10/1993;

Dott. **Scarpitta Marco**, nato ad Erice (TP) il 29/03/1995;

Dott. **Di Vita Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 23/09/1992;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Prestigiacomo Daniela Maria**, nata ad Erice (TP) il 02/04/1988;

Dott. **Incamicia Sergio**, nato ad Erice (TP) il 27/08/1993;

Dott. **Reina Paolo**, nato ad Erice (TP) il 19/05/1994;

Dott.ssa **Piritore Carlotta**, nata a Palermo il 25/10/1993;

Dott. **Tranchida Marco Vito**, nato a Palermo il 19/06/1993;

Dott.ssa **Turriano Lia**, nata a Palermo il 13/10/1993;

Dott. **Scarpitta Marco**, nato ad Erice (TP) il 29/03/1995;

Dott. **Di Vita Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 23/09/1992.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI PER ANTICIPAZIONE SEMESTRE DI TIROCINIO NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.1.2020 dal Sig. Palermo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale (LMG-01) dell'Università Telematica Pegaso, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in forza della convenzione tra il COA di Trapani e l'Università Telematica Pegaso.

Il Consiglio sospende ogni decisione in ordine all'accoglimento della richiesta del Dott. Palermo Salvatore in quanto la domanda risulta incompleta poiché, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 della convenzione tra il COA di Trapani e l'Università Telematica Pegaso, l'istanza di anticipazione del semestre non risulta corredata della documentazione indicata alla lett. c) (*nominativo tutor*) e lett. d) (*progetto formativo*) della citata convenzione. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15.1.2020 dalla Dott.ssa **Messina Alessia**, nata ad Erice (TP) il 15/09/1987, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 15/01/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Messina Alessia è stata iscritta al n. 2529 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 5/11/2013; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Messina Alessia è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Messina Alessia**, nata ad Erice (TP) il 15/09/1987, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 15/01/2020. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.01.2020 dalla Dott.ssa **Asta Maria**, nata ad Erice (TP) il 16/04/1985, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* .

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa

Asta Maria è stata iscritta al n. 2526 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/10/2013; Ritenuto che la stessa è stata ammessa all'esercizio del patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n. 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* - dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare dell'11/12/2014 (giuramento: 19 dicembre 2014); Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Asta Maria** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Asta Maria**, nata ad Erice (TP) il 16/04/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessata e alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.01.2020 dal Dott. **Marino Antonio**, nato ad Erice (TP) il 08/05/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n. 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* .

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Marino Antonio** è stato iscritto al n. 2522 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/09/2013; Ritenuto che lo stesso è stato ammesso all'esercizio del patrocinio - *ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985* - dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 29/10/2014 (giuramento: 14 novembre 2014); Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Marino Antonio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Marino Antonio**, nato ad Erice (TP) il 08/05/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessata e alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario riferisce che, nell'ambito della procedura di revisione del Registro dei praticanti avvocati, il Dott. **Oddo Giuseppe**, nato ad Erice (TP) l'11/9/1984, invitato dal Consiglio a dare comunicazione del proprio domicilio professionale, non ha fornito alcuna risposta.

Propone, pertanto, di procedere alla cancellazione del Dott. **Oddo Giuseppe** dal Registro Speciale

dei Praticanti Avvocati stante la mancanza del requisito per l'iscrizione al Registro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge 247/2012 (domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine).

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state osservate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che il Dott. Oddo Giuseppe ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e che, nonostante l'apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione della documentazione richiesta ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio; Ritenuto che il Dott. Oddo Giuseppe è stato iscritto al n. 2483 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/10/2012; Visto il fascicolo personale del Dott. Oddo Giuseppe e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2019; all'unanimità;

delibera

la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del Dott. **Oddo Giuseppe**, nato ad Erice (TP) l'11/9/1984. Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessato.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa =====, iscritta al n. ===== del Registro dei Praticanti Avvocati dal =====, invitata con racc. a.r. del 6/12/2019 a fornire giustificazioni circa l'interruzione del tirocinio forense per oltre sei mesi, non ha fornito alcuna risposta.

Propone, pertanto, di procedere alla cancellazione della Dott.ssa =====dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati a norma del comma 8 dell'art. 7 del Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che, in osservanza delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'art. 17 della legge N. 247/2012, la Dott.ssa ===== ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e che, nonostante l'apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione di eventuali osservazioni; Visto il

fascicolo personale della Dott.ssa ===== e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro relativamente all'anno 2018; all'unanimità;

delibera

la cancellazione della Dott.ssa =====, dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, riservandosi ogni opportuna iniziativa per il recupero degli importi dovuti all'Ordine dalla Dott.ssa ===== a titolo di contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2019.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 13 e 14 della Legge n°247/2012, dispone che copia della presente delibera venga notificata all'interessata con avviso che, avverso la presente deliberazione, è ammesso il ricorso al C.N.F entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 23/01/2020 della Dott.ssa **Asta Arianna**, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992, iscritta al **N. 2822** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Preso conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **23/04/2018**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Asta Arianna**, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione degli Avvocati **Finazzo Alessandro** e **Faraci Fabio**, presso i quali svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità degli stessi anche se si tratta di affari non trattati direttamente dai medesimi, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Asta Arianna**, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Finazzo Alessandro e dell'Avv. Faraci Fabio.

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 23/01/2020 della Dott.ssa **Sugameli Irene**, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992, iscritta al **N. 2798** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **16/01/2018**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la **disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense** ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Sugameli Irene**, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **Sammartano Fabio**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Sugameli Irene**, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Sammartano Fabio.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20/01/2020 dal Dott. **Lombardo Antonino**, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1987, iscritto al N. 2785 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/10/2017, il quale, avendo

concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO A NORMA DEL D.M. N. 70/2016), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 22/01/2020 con la quale la Dott.ssa **Pirrone Dalila**, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, iscritta al N. 2779 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2017, avendo interrotto il rapporto professionale con l'Avv. Baldassare Lauria, presso il cui studio ha espletato e concluso il prescritto periodo di pratica forense, ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. Cangelosi Sergio, con il quale proseguirà il percorso di studio e di approfondimento delle tematiche giuridiche.

La stessa, inoltre, avendo già ottenuto l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, giusta delibera del 29/05/2018 e giuramento prestato in data 12/06/2018, ha richiesto di essere autorizzata ad esercitare il patrocinio in sostituzione dell'Avv. Cangelosi Sergio, rinunciando alla precedente autorizzazione.

Il Consiglio, a parziale modifica della delibera del 29/05/2018 con la quale la dott.ssa **Pirrone Dalila** è stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo per conto dell'Avv. Lauria Baldassare, autorizza la stessa ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 29/05/2018 - in sostituzione dell'avvocato **Cangelosi Sergio**, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, revocando ogni precedente autorizzazione. Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali.

§ Passando all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE):

- Con nota del 17/1/2020, l'Avv. =====ha inoltrato atto costitutivo e statuto ===== ad integrazione della richiesta di parere del 4/11/2019 in merito alla compatibilità o meno dell'esercizio

della professione forense con la carica di vicepresidente di un'associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro e con la carica di socio. Il Consiglio nomina relatore l'Avv. Montericcio Giuseppina e rinvia alla prossima seduta.

§ Passando all'esame del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SPARACIO ROBERTO): Con nota del 1/1/2020, l'Avv. **Giulio Vulpitta** ha inoltrato perizia Sparacio, depositata nel procedimento penale N. 3825/2018 R.G.N.R.. Il Consiglio prende atto.

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI):

- Il Sig. =====, con nota del 20/01/2020, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 3/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

- Con nota del 19.12.2019, l'Avv. ===== ha trasmesso copia =====**OMISSIS**===== . Il Consiglio, con voto contrario dell'Avv. Castiglione Giacomina che ritiene la condotta non direttamente ascrivibile all'iscritta, delibera di rubricare l'esposto nei confronti della ===== al **N. 4/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritta.

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):

- Il C.N.F., con nota del 14.01.2020, ha comunicato che il quadriennio di durata in carica dei componenti dei Consigli Giudiziari (D-L 30 marzo 2007, n. 36 convertito dalla L. 23 maggio 2007, n. 66) è prossimo alla scadenza e che i componenti attuali non sono immediatamente rieleggibili. Ai sensi dell'art 9 D. Lgs 27 gennaio 2006, n. 25, entro aprile 2020, il

Consiglio Nazionale Forense dovrà nominare i nuovi componenti indicati, mediante concertazione da effettuare a livello distrettuale, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per ogni Distretto, secondo la consistenza numerica prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, sarà necessario indicare entro e non oltre il 29 febbraio 2020 i nominativi di colleghi ritenuti idonei a ricoprire l'importante incarico di componenti dei Consigli Giudiziari, che:

- abbiano effettivamente esercitato da almeno dieci anni la professione all'interno del medesimo distretto;
- possiedano, preferibilmente, competenze diversificate;
- conoscano la peculiare materia dell'Ordinamento giudiziario.

Previa verifica della eventuale sussistenza di incompatibilità, la preferenza deve essere data a coloro che manifestano disponibilità e volontà di impegno. Poiché l'incarico richiederà un importante coinvolgimento in termini di responsabilità, di dedizione e di tempo, il Consiglio nazionale forense suggerisce, altresì, che vengano proposti colleghi che non siano anche componenti dei Consigli dell'Ordine o che non rivestano cariche all'interno dello stesso. Il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio dichiara di aver già preso contatti con gli altri ordini distrettuali e, previa autorizzazione a partecipare alle riunioni distrettuali, riferirà alla prossima seduta.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario a partecipare alle riunioni dei rappresentanti degli Ordini del distretto.

- Il C.N.F., con nota del 21.01.2020, ha comunicato che il Ministero della Giustizia tramite l'ispettorato Generale È parte di un progetto (ECJIN) di valutazione dello stato di attuazione degli strumenti europei nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale da parte delle autorità nazionali di ispezione. Nell'ambito di tale progetto sono stati elaborati da Spagna e Portogallo dei questionari rivolti agli operatori (giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati), oltre che all'autorità centrale di ciascun Stato.

Al fine, appunto, di valutare lo stato di applicazione dei predetti regolamenti e di stabilire se esistano ed, eventualmente, quali siano le difficoltà operative che ne ostacolano l'utilizzazione, l'Ispezione Generale, quale ufficio di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia, ha richiesto la diffusione del questionario tra gli iscritti con invito a trasmettere le

risposte all'indirizzo e-mail emanuela.aliverti@giustizia. it . Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito dell'Ordine.

- Il CNF, in data 21.01.2020, ha trasmesso nota su *OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA* comunicando che è stato di recente pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (in G.U., serie generale, n. 287 del 7.12.2019) e segnalando che:

1. entro il prossimo 31 gennaio, gli Ordini, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dovranno adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nonché il Codice etico e di comportamento.

In proposito è stato trasmesso il PTPCT adottato dal Consiglio Nazionale nella scorsa seduta amministrativa di gennaio che può costituire, ove lo si ritenga, una base da cui partire per la redazione del Piano dell'Ordine. Il Piano dopo essere stato adottato va pubblicato non oltre un mese dall'adozione (cfr. pagina 28 PNA 2019) nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "Altri contenuti – corruzione" del sito web istituzionale.

2. entro il prossimo 31 gennaio, i RPCT dovranno predisporre e pubblicare la Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

3. entro il prossimo 31 gennaio, i RPCT dovranno provvedere alla pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2019, come indicato nella deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016.

Il Consiglio, sentito l'Avv. Giuseppe Marabete Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, prende atto ed approva il nuovo piano anticorruzione e dispone l'aggiornamento della pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale.

- La Commissione C.N.F. in materia di progetti sulla legalità, con nota del 21/01/2020, ha trasmesso le schede sintetiche dei progetti CNF su educazione alla legalità presentati all'incontro della Rete del 15 gennaio u.s.. Il Consiglio prende atto e su proposta del Consigliere referente Avv. Castiglione Giacoma, dispone inoltrarsi alle scuole una nota per la presentazione del progetto per l'anno scolastico 2020/2021, dando incarico alla referente per la predisposizione della nota.

- Il CNF, con nota del 22/01/2020, ha trasmesso la convocazione relativa alla prima riunione della Rete #LAB@vvocaturaGiovane che si svolgerà in Roma il 12 febbraio p.v. (Referenti dell'Ordine: Avv.

Guitta Michele e Avv. Perniciaro Vincenzo). Il Consiglio prende atto ed autorizza la partecipazione dei Referenti dell'Ordine i Consiglieri Avv. Guitta Michele e Avv. Perniciaro Vincenzo.

- Il CNF, con nota del 23/01/2020, ha trasmesso il calendario degli incontri dei singoli gruppi di lavoro della Agorà degli Ordini . Il Consiglio prende atto ed autorizza la partecipazione del Consigliere Avv. Orlando all'incontro del proprio gruppo di lavoro "Aggiornamento codice deontologico ed altre iniziative in materia deontologica e disciplinare" della Agorà degli Ordini previsto per il giorno 12.02.2020.

Con riferimento all'argomento "partecipazione ad incontri di carattere istituzionale", il Consigliere Segretario propone che, nell'eventualità di convocazione dei vari delegati in tempi che non consentono la preventiva autorizzazione del Consiglio, il Consigliere Delegato dovrà richiedere comunque la preventiva autorizzazione alla spesa al Presidente ed al Consigliere Tesoriere. Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario.

§ Passando all'esame del diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA):

-L'U.O.F.S ha reso noto che il giorno 15 febbraio 2020 si terrà a Catania l'Assemblea della Unione degli Ordini Forensi Siciliani con il seguente ordine del giorno:

Prima parte

"Proiezioni internazionali dell'Avvocatura – Nuovi orizzonti professionali";

Seconda parte

"Relazione Presidente";

"Relazione Tesoriere";

"Relazione rappresentanti CNF Sicilia"

"Relazione rappresentanti OCF Sicilia"

"Relazione Delegati Cassa Sicilia"

Il Consiglio prende atto e autorizza i consiglieri Avv. Guitta e Avv. Perniciaro a partecipare all'Assemblea del 15 febbraio 2020 unitamente al Consigliere Segretario Avv. Montericcio. Giuseppina, quale delegata del Presidente

§ Passando all'esame del ventesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):

- L'Organismo Congressuale Forense, con nota del 10/1/2020, ha trasmesso la proposta elaborata sul tema della riforma della prescrizione. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA):

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:

- Il Consigliere Avv. Orlando Maria riferisce sull'organizzazione dell'evento formativo "Responsabilità medica prima e dopo le sentenze della suprema Corte di Cassazione dell'11.11.2019", Relatore Presidente della terza sezione della Corte di Cassazione Dott. Giacomo Travaglini che si terrà il prossimo 8 febbraio 2020 nell'aula Giovanni Falcone del Tribunale di Trapani. Il Consiglio accredita l'evento con il riconoscimento di n. 3 crediti ed autorizza il rimborso delle spese fino ad € 300,00.

- Il Consigliere Avv. Orlando Maria propone l'organizzazione di un ciclo di eventi formativi denominati "Pillole di deontologia e di ordinamento forense".

L'Avv. Castiglione propone di denominare il ciclo di incontri "Formazione, Informazione, Pillole di deontologie e non solo..."

Il Consiglio approva la proposta, accredita con il riconoscimento di n. 2 crediti ogni seminario e da incarico alla commissione formazione di coordinare gli eventi.

- Con istanza del 21/01/2020, il Sig. Giovanni Riccobono, Consulente per la Tutela Energetica Energon Trade, organizzatore in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani del convegno sul tema "L'incognita energetica per le aziende: costi, agevolazioni e tutela", che si terrà il 06/03/2020 a Trapani presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti, ha richiesto l'accREDITAMENTO dell'evento ai fini della formazione continua. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accREDITAMENTO del convegno, con il riconoscimento di n. 1 credito formativo, determinato secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.

§ Si dà atto che alle ore 16.00 il Consigliere Avv. Guitta Michele abbandona la seduta (N. 7 consiglieri presenti).

- L'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani, con nota del 14.01.2020, ha inoltrato una proposta di collaborazione per l'organizzazione nel prossimo mese di marzo di un seminario formativo in tema di consulenza tecnica nelle stime immobiliari. Il CTU e l'esperto estimatore, la procedura esecutiva, le Due Diligence, IVS e stime immobiliari. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accreditamento del convegno, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. Dispone inoltre di concedere il patrocinio non oneroso all'iniziativa e di comunicare l'impossibilità di aderire alla proposta di collaborazione in quanto numerose attività già programmate dall'Ordine giungono, proprio in quel periodo, in una fase di sviluppo da non poter consentire di gestire con il necessario impegno il progetto di collaborazione.

- Con istanza del 28/01/2020, il Direttore della Scuola di Formazione Forense "Avv. Pietro Drago" ha richiesto l'accreditamento del convegno sul tema "Il processo tributario telematico", che si terrà il 31/01/2020 a Trapani presso il Polo Universitario di Trapani. Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accreditamento del convegno, con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. Dispone inoltre di autorizzare le spese relative al servizio registrazione dei partecipanti che sarà espletato dalla Sig.ra Murador Deborah.

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

La Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE TRAPANI, con pec del 21/01/2020, ha comunicato che è in fase di organizzazione un torneo di "calcio a 7" in memoria del Maresciallo Daniele Gatto, già in servizio presso il Comando in intestazione e prematuramente venuto a mancare nel 2011 a seguito di un incidente stradale, con la partecipazione di rappresentative di:

- Magistratura;
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Aeronautica Militare; Esercito Italiano;

- Capitaneria di Porto;
- Ordine degli Avvocati;
- Guardia di Finanza.

Il Consiglio incarica il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro di prendere contatti con l'organizzazione dell'evento al fine di meglio approfondire i dettagli organizzativi e valutare l'eventuale impatto economico sul bilancio della partecipazione all'evento e di riferire in tal senso entro la prossima seduta del Consiglio.

§ In relazione al ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (ABBONAMENTI BANCHE DATI):

- La Wolters Kluwer Italia, con nota del 21.01.2020, ha trasmesso offerta per il rinnovo dell'abbonamento al sistema giuridico informativo PLURIS, in scadenza il prossimo 18/02/2020, presentando il nuovo sistema giuridico informativo One Legale. I contenuti dell'offerta sono:

- One Legale start
- Quotidiano Giuridico
- Dottrina 42 Riviste
- Codice Civile Commentato
- Codice di Procedura Civile Commentato
- Codice Penale Commentato
- Codice di Procedura Penale Commentato

N. 2 Accessi

Le condizioni economiche del rinnovo sono così determinate:

- ABBONAMENTO ANNUALE € 1.456,00 IVA INCLUSA
- ABBONAMENTO TRIENNALE € 3.744,00 IVA INCLUSA

Per l'abbonamento triennale si possono richiedere n. 2 tipi di fatturazione:

- Fattura unica per il triennio con pagamento del totale a 30 gg Ric. Fatt.

- N. 3 Fatture da € 1.248 iva inclusa per ogni singola annualità con pagamento 30 gg Ric. Fatt.
- Su esplicita richiesta del cliente è possibile legare la consultazione di One Legale ai soli locali dell'Ordine
- Le condizioni applicate sono da intendersi riservate.

Il Consiglio, esaminata l'offerta pervenuta, delibera di affidare alla Wolters Kluwer Italia s.r.l. la fornitura dell'abbonamento triennale alla banca dati on line Pluris One legale per gli anni 2020, 2021 e 2022 al prezzo di € 3.744,00 con un impegno di spesa così ripartito:

- Euro 1248,00, Iva 4% inclusa, nell'esercizio 2020;
- Euro 1248,00, Iva 4% inclusa, nell'esercizio 2021;
- Euro 1248,00, Iva 4% inclusa, nell'esercizio 2022;

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Wolters Kluwer Italia s.r.l. dell'importo di € 1.248,00 iva inclusa, quale corrispettivo per l'anno in corso dell'abbonamento alla banca dati on line Pluris One Legale, dando mandato al Consigliere Tesoriere per gli adempimenti di competenza non appena sarà pervenuta regolare fattura elettronica .

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (RIMBORSI):

- L'Avv. Giacoma Castiglione, con istanza del 27/1/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 400,13, sostenute per la partecipazione, quale delegata del Presidente del COA di Trapani come da provvedimento del 13.1.2020, all'incontro dei Referenti degli Ordini per i progetti relativi alla legalità del 15 gennaio 2020 presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giacoma Castiglione e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Giacoma Castiglione dell'importo pari ad € 400,13, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 13 febbraio 2020 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino